

(N. 827)
(Urgenza)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PEZZINI e ZONCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 1964

Modifica del termine previsto dall'articolo 13, secondo comma, della legge 5 marzo 1963, n. 246, istitutiva dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 13 della legge 5 marzo 1963, n. 246, istitutiva dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, è data facoltà ai Comuni di acquistare le aree oggetto della dichiarazione ai sensi dell'articolo 12, primo comma, e dell'articolo 25, quarto comma, della legge, al valore dichiarato agli effetti dell'imposta, maggiorato dagli interessi legali dalla data della dichiarazione a quella in cui l'indennizzo si renda esigibile per l'espropriato.

La deliberazione con cui le Amministrazioni comunali dispongono l'acquisto delle aree che loro interessano, in relazione ai fini indicati nel primo comma dell'articolo 13 citato, deve essere notificata entro il termine massimo di 12 mesi dalla data di presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, come tassativamente stabilito nel secondo comma dello stesso articolo.

Trattasi indubbiamente di termine perentorio, trascorso il quale resta inibita ai Comuni ogni ulteriore possibilità di avvalersi della norma surriferita.

In pratica accade, per il notevolissimo numero di Comuni che ha istituito tempestivamente il nuovo tributo, che il termine di 12 mesi di cui al citato secondo comma dell'articolo 13 della legge n. 246 sta scadendo negli ultimi mesi del corrente anno 1964, in un periodo cioè in cui pressochè tutte le Amministrazioni comunali sono alla fine del loro mandato.

Si verifica quindi l'esigenza dell'adozione di determinazioni, che spesso rivestono notevole rilievo di natura finanziaria e che non possono disgiungersi dall'impostazione di una determinata politica patrimoniale da parte del Comune, proprio in un periodo di rinnovo delle Amministrazioni, coi Consigli comunali scaduti.

È vero che le Giunte municipali potrebbero avvalersi dell'istituto della deliberazione d'urgenza coi poteri del Consiglio comunale; ma quale Amministrazione in effetti riterrà di adottare decisioni di così notevole portata, nell'incertezza di trovare ratifica del provvedimento da parte del futuro Consiglio comunale?

Ragioni queste che, congiunte all'usuale, logico comportamento delle Amministrazioni locali in scadenza, di non impegnare nè con nuovi programmi, nè con nuove spese le Amministrazioni subentranti, finirebbero col rendere inoperante una norma di tale interesse quale è quella sancita dall'articolo 13 della legge in parola.

In analoga difficoltà di decisioni si troverebbero le Amministrazioni qualora il termine per l'adozione della deliberazione di acquisto scadesse nei primi periodi di funzionamento dei nuovi Consigli comunali

scaturiti dalla prossima consultazione elettorale.

Per tale complesso di importanti ragioni parrebbe veramente opportuno che ogni azione fosse intrapresa dalle nuove Amministrazioni, dopo l'inizio della loro attività, secondo programmi, criteri e direttive proprie e non già da Giunte municipali al termine del loro mandato.

Da ciò il presente disegno di legge, che prevede di elevare a 24 mesi il termine di 12 mesi fissato dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 5 marzo 1963, n. 246.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il termine di 12 mesi previsto dall'articolo 13, secondo comma, della legge 5 marzo 1963, n. 246, è elevato a mesi 24.

Sono riaperti i termini scaduti prima dell'entrata in vigore della presente legge.